Ministero dell'istruzione e del merito
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "F. MONTANARI" – 41037 MIRANDOLA (MO)
Via T. Nuvolari n. 4 C.F. 82001520368 Tel. 0535/24014 - 0535/21187
E-mail: momm15100b@istruzione.it sito internet. www.scuolamontanarif.edu.it

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Aggiornamento sulla base dell'Allegato tecnico ministeriale «Requisiti tecnico-organizzativi per la gestione digitale degli organi collegiali e delle operazioni di voto nelle istituzioni scolastiche» e della nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 3803 del 30 giugno 2026

Il presente Regolamento è stato approvato con Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 24/09/2026.

ART. 1 – OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento a distanza delle sedute degli Organi Collegiali dell'Istituzione scolastica e delle relative operazioni di voto, in conformità all'art. 44, commi 3 e 6, del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, all'Allegato tecnico «Requisiti tecnico-organizzativi per la gestione digitale degli organi collegiali e delle operazioni di voto nelle istituzioni scolastiche», trasmesso con nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione e del merito prot. n. 3803 del 30 giugno 2026, all'orientamento applicativo ARAN del 12 giugno 2024, id. 31472, al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione), al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (autonomia delle istituzioni scolastiche), al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (trasparenza amministrativa), alle Linee guida AgID in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, sicurezza ICT e identità digitale, e al DPCM 3 dicembre 2013, nonché alla legge 29 luglio 2023, n. 79, art. 1, comma 125, in materia di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni.

Il presente regolamento è adottato nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta alle istituzioni scolastiche e integra il Regolamento di Istituto.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Al Collegio dei Docenti e ai Consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l'inclusione, con riferimento alle attività di cui all'art. 44, comma 3, lettere a) e b), del CCNL 2019/2021, comprese quelle a carattere deliberativo, alle condizioni e nei limiti definiti dall'art. 11 del presente regolamento.

Restano ferme le disposizioni specifiche eventualmente previste per altri organismi dell'Istituzione scolastica, quali ad esempio il Comitato di valutazione o l'Organo di garanzia, che potranno essere disciplinati con separato atto o mediante integrazione del presente regolamento.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Per seduta telematica sincrona si intende la riunione dell'organo collegiale in cui tutti i partecipanti intervengono contemporaneamente a distanza mediante piattaforma digitale idonea, con collegamento audio-video bidirezionale in tempo reale.

Per consultazione telematica asincrona si intende la procedura di raccolta del voto su una proposta deliberativa, che non richiede la contemporanea presenza in collegamento dei componenti, da svolgersi entro un termine prestabilito.

Per voto palese si intende l'espressione di voto riconducibile in modo certo al votante.

Per voto a scrutinio segreto si intende l'espressione di voto per la quale deve essere garantito anonimato effettivo, non reversibile e tecnicamente dimostrabile.

Per sistema di voto online certificato si intende il sistema che garantisce, anche sulla base della documentazione tecnica resa disponibile dal fornitore, i requisiti di sicurezza, integrità, univocità e verificabilità del voto di cui all'Allegato tecnico.

ART. 4 – PRINCIPI GENERALI

Le soluzioni digitali adottate per lo svolgimento a distanza delle sedute e delle votazioni devono garantire, in coerenza con l'Allegato tecnico, l'identificazione certa dei partecipanti e la riconducibilità delle azioni ai soggetti autenticati, salvo quanto previsto per il voto segreto, la validità giuridica delle deliberazioni e la corretta formazione della volontà collegiale, l'integrità e la sicurezza dei dati e dei risultati delle votazioni, la trasparenza e la verificabilità ex post del procedimento deliberativo, nonché la segretezza effettiva del voto, quando previsto a scrutinio segreto.

ART. 5 – REQUISITI TECNICI DELLE PIATTAFORME E IDENTIFICAZIONE DEGLI UTENTI

Le piattaforme digitali utilizzate, quali ad esempio Google Workspace for Education, Microsoft Teams o altre individuate dall'Istituto, devono garantire l'identificazione univoca e non condivisa di ciascun partecipante tramite credenziali istituzionali personali, un'autenticazione adeguata al livello di rischio, privilegiando ove possibile l'autenticazione forte, la distinzione dei ruoli tra Presidente, Segretario verbalizzante e componenti, con accesso alle sole funzionalità necessarie, il tracciamento delle sessioni attive, l'interruzione automatica in caso di inattività prolungata e la prevenzione di accessi simultanei non autorizzati, la comunicazione audio-video bidirezionale in tempo reale e il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti su un piano di parità, la riservatezza della seduta e la possibilità di consultare i documenti pertinenti, preventivamente condivisi tramite registro elettronico, posta istituzionale o repository documentale dell'Istituto, la cifratura dei dati, aggiornamenti periodici di sicurezza, il monitoraggio degli accessi e la disponibilità di sistemi di audit, nonché misure di continuità operativa, inclusi backup e procedure di ripristino.

Nel caso di utilizzo di piattaforme cloud o servizi di terze parti, l'Istituto verifica preventivamente la localizzazione dei dati, le misure di sicurezza dichiarate dal fornitore e la conformità alla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati, secondo quanto previsto dall'art. 14.

I componenti si collegano da un luogo non pubblico né aperto al pubblico, tale da consentire il rispetto della riservatezza e della dignità della riunione.

ART. 6 – CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE A DISTANZA

La convocazione, a cura del Presidente dell'organo collegiale, è inviata almeno 5 giorni prima della data fissata, salvo casi di urgenza motivata, tramite posta elettronica istituzionale, e contiene l'indicazione che la seduta si svolgerà in modalità a distanza, il link o le credenziali di accesso alla piattaforma, l'ordine del giorno e gli eventuali documenti di supporto, nonché le istruzioni tecniche per la partecipazione e per l'espressione del voto.

ART. 7 – VALIDITÀ E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE A DISTANZA

Per la validità delle sedute a distanza si applicano le medesime regole previste per le sedute in presenza, ossia la regolare convocazione con ordine del giorno, la presenza della metà più

uno dei componenti in carica quale quorum costitutivo e il raggiungimento della maggioranza richiesta per le deliberazioni quale quorum deliberativo.

Il Segretario verbalizzante verifica il numero legale, prima dell'inizio dei lavori, mediante appello nominale o strumenti della piattaforma, e ne dà atto a verbale.

In caso di interruzione del collegamento di uno o più partecipanti per cause tecniche, la seduta può proseguire se il numero legale resta comunque garantito, con apposita annotazione a verbale.

In caso di malfunzionamento durante una votazione che ne comprometta la regolarità, il Presidente dichiara nulla la votazione e dispone l'aggiornamento della seduta o la sua ripetizione.

ART. 8 – VOTO PALESE A DISTANZA

Nel caso di voto palese, il sistema utilizzato deve garantire la piena tracciabilità del voto, l'associazione certa tra votante e scelta espressa e la disponibilità dei risultati ai fini della verbalizzazione e della conservazione.

Il voto palese può essere espresso a voce, durante il collegamento audio-video, mediante funzionalità di sondaggio (Google moduli) o votazione integrate nella piattaforma di videoconferenza, purché consentano di ricondurre in modo certo ciascun voto al relativo partecipante e di documentarne e conservarne i risultati, oppure mediante chat, se espressamente previsto e autorizzato dal Presidente.

Il risultato è valido se espresso dalla metà più uno dei componenti in carica, salvo maggioranze qualificate previste da specifiche disposizioni.

Al termine delle operazioni di voto in seduta sincrona a distanza, il Presidente comunica seduta stante l'esito della votazione ai componenti presenti, fermo restando che la verbalizzazione definitiva resta a cura del Segretario

ART. 9 – VOTO A SCRUTINIO SEGRETO A DISTANZA

Il voto a scrutinio segreto richiede specifiche garanzie tecniche e organizzative, in quanto incide sulla libertà e autenticità dell'espressione di voto e sulla validità delle deliberazioni. Ai sensi dell'Allegato tecnico, il sistema utilizzato deve garantire, in modo verificabile, la separazione strutturale tra la fase di autenticazione e quella di espressione del voto, l'anonimizzazione effettiva e non reversibile del voto rispetto all'identità del votante, la non accessibilità delle informazioni idonee a risalire al voto individuale, anche da parte di amministratori di sistema o del fornitore, una gestione dei metadati, quali log e timestamp, tale da escludere, anche indirettamente, la re-identificazione del votante, nonché la verificabilità dell'esito complessivo della votazione, senza compromettere la segretezza dei voti individuali.

In assenza della verifica dei suddetti requisiti, lo strumento non può essere utilizzato per votazioni a scrutinio segreto con effetti deliberativi.

ART. 10 – RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DOCENTI (COLLEGIO DEI DOCENTI, CONSIGLI DI CLASSE, DI INTERCLASSE, DI INTERSEZIONE, GLO) IN MODALITÀ A DISTANZA

Il Collegio dei Docenti, i Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e i gruppi di lavoro operativo per l'inclusione possono riunirsi a distanza, in modalità sincrona, sia per attività non deliberative, quali aggiornamenti normativi od organizzativi, condivisione di buone pratiche, coordinamento didattico e illustrazione di proposte, sia, alle condizioni di cui al presente articolo, per attività a carattere deliberativo rientranti nell'art. 44, comma 3, lettere a) e b), del CCNL.

Lo svolgimento a distanza, in tutto o in parte, di una singola seduta del Collegio dei Docenti, o degli altri organi di cui al presente articolo, avente carattere anche deliberativo è deciso, di volta in volta, dal Dirigente scolastico, tenuto conto in particolare della compatibilità della modalità a distanza con il funzionamento e l'organizzazione della scuola, della natura e complessità degli argomenti posti in deliberazione, della effettiva disponibilità di una piattaforma conforme ai requisiti di cui agli articoli 5, 8 e 9, nonché di eventuali esigenze di inclusione o di continuità didattica dei partecipanti.

La decisione di svolgere a distanza una seduta con oggetto deliberativo è comunicata nella convocazione, unitamente alle relative motivazioni, e resta soggetta, per la validità della seduta e delle deliberazioni, alle medesime regole di cui agli articoli 7, 8 e 9.

La partecipazione a distanza è computata ai fini del conteggio delle ore di attività collegiale secondo le disposizioni contrattuali vigenti.

ART. 11 – REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE

La registrazione audio-video delle sedute è ammessa esclusivamente per finalità di redazione del verbale, previa delibera esplicita dell'organo collegiale adottata prima dell'inizio della seduta. La registrazione è

a) resa nota a tutti i partecipanti,

b) non può essere diffusa, condivisa o conservata oltre il tempo strettamente necessario,

c) ed è cancellata entro 7 giorni dalla redazione definitiva del verbale, salvo diversi obblighi di legge.

È fatto divieto assoluto di utilizzo della registrazione per finalità diverse da quelle sopra indicate.

La registrazione non può essere effettuata in presenza dell'opposizione motivata anche di un solo componente, salvo che l'organo, con adeguata motivazione, ritenga di procedere comunque a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

ART. 12 – VERBALIZZAZIONE, DOCUMENTAZIONE E CONSERVAZIONE

Le sedute a distanza sono documentate mediante verbali digitali, registrazione degli esiti di voto ed evidenze delle operazioni svolte, immodificabili, completi e associati ai metadati necessari a garantirne autenticità, integrità e contestualizzazione.

La conservazione dei documenti avviene nel rispetto delle Linee guida AgID, assicurando nel tempo autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità.

Qualora la soluzione adottata non consenta l'esportazione strutturata dei risultati delle votazioni, l'Istituto assicura comunque la produzione di evidenze documentali idonee alla verbalizzazione e alla conservazione.

ART. 13 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi del GDPR, quali la minimizzazione, la limitazione delle finalità, l'integrità, la riservatezza e la responsabilizzazione. In particolare, il fornitore del servizio, ove tratti dati personali per conto dell'Istituto, è nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR; sono inoltre adottate misure tecniche e organizzative adeguate, tra cui cifratura, pseudonimizzazione o anonimizzazione ove necessario, controllo degli accessi, backup e disaster recovery; per i sistemi di voto digitale, in particolare a scrutinio segreto, è infine effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), nei casi previsti dalla normativa.

Il Dirigente scolastico si avvale, per le verifiche di natura tecnica, del supporto del DPO e delle figure di supporto individuate dall'Istituto (es. animatore digitale).

ART. 14 – CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DIGITALI

I partecipanti agli Organi Collegiali si impegnano

a) a custodire in modo riservato le credenziali di accesso, senza consentirne l'uso a terzi,

b) a segnalare tempestivamente eventuali accessi non autorizzati,

c) a non diffondere informazioni riservate acquisite durante le riunioni,

d) a utilizzare la piattaforma esclusivamente per finalità istituzionali e collegiali,

e) a mantenere la videocamera attiva per l'intera durata della seduta, salvo comprovati motivi tecnici o di riservatezza, da segnalare opportunamente al Presidente, che ne dà atto a verbale,

f) a rispettare le regole del buon costume e la dignità degli altri partecipanti, astenendosi da atteggiamenti lesivi dell'onore altrui, fermo restando che sono ammessi giudizi critici purché motivati e rispettosi.

Il personale scolastico è responsabile dei dati creati, gestiti o trasmessi attraverso la piattaforma nell'ambito delle proprie funzioni.

ART. 15 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE SOLUZIONI ADOTTATE

Prima dell'adozione di una piattaforma o di un sistema di voto per le finalità del presente regolamento, l'Istituto acquisisce idonea documentazione tecnica attestante le caratteristiche del sistema, nonché una dichiarazione di conformità ai requisiti dell'Allegato tecnico da parte del fornitore o partner tecnologico.

L'elenco delle piattaforme e dei sistemi di voto verificati e autorizzati, con l'indicazione delle finalità per cui ciascuno è idoneo, quali sedute non deliberative, voto palese o voto segreto, è reso disponibile ai componenti degli Organi Collegiali e aggiornato a cura del Dirigente scolastico.

La verifica di conformità di cui al presente articolo è effettuata anche mediante consultazione del DPO e, ove necessario, tramite richiesta di documentazione aggiornata al fornitore.

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto e rimane in vigore fino a revoca o modifica.

Eventuali integrazioni o modifiche sono deliberate dal Consiglio di Istituto, nel rispetto della normativa vigente e dell'Allegato tecnico ministeriale.